Provincia di Foggia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE

OGGETTO:	**RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIUSTA D.D. N. 8 DEL 21/07/2011 RILASCIATA DALLA REGIONE PUGLIA E SUCCESSIVE MODIFICHE SOSTANZIALI GIUSTE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 359 DEL 03/06/2019 E N. 1096 DEL 12/07/201.** **CODICE IPPC 5.4 – DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATA IN AGRO DEL COMUNE DI FOGGIA (FG), LOC. SAN GIUSEPPE FOSSETTA** **COMUNE: FOGGIA (FG)** **PROPONENTE: SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE** **(CODICE PRATICA: 2022/00043/AIA – FASCICOLO: 2022/9.12.2/2713)**

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
1088	**26/06/2025**
Proposta Numero 1154	

Settore	**SETTORE AMBIENTE**
Dirigente	**ANTONELLO DE STASIO**

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 21/07/2011, la Regione Puglia rilasciava alla società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE", l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativamente all'impianto ubicato in Foggia (FG), Località San Giuseppe, avente codice attività IPPC 5.4 relativamente al Lotto A e Lotto B;

CHE con Determinazioni Dirigenziali n. 859 del 03/06/2019 e n. 1096 del 12/07/2019, questa Provincia approvava le modifiche sostanziali dell'A.I.A. rispettivamente per il recupero volumetrico (Lotto B) e l'ampliamento della discarica (nuovo Lotto C);

CHE con istanza acquisita al protocollo della Provincia di Foggia al n. 54010 del 04/11/2022 il sig. Scopece Pietro, in qualità di legale rappresentante/gestore della SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE, richiedeva il Riesame con valenza di Rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8 del 21/07/2011;

CHE con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 31/01/2023 prot. n. 5075, la Società comunicava il nuovo legale rappresentante nella persona del Sig. La Gatta Francesco;

CHE con nota prot. n. 21903 del 28/04/2023, n. 24134 del 11/05/2023 e n. 24857 del 16/05/2023, la Società integrava spontaneamente la documentazione oggetto di Rinnovo-Riesame dell'A.I.A. di cui al prot. n. 54010 del 04/11/2022;

CHE con nota prot. n. 27920 del 30/05/2023, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia individuava gli enti/amministrazioni competenti e comunicava l'avvio del procedimento e di avviso al pubblico per il Riesame con valenza di Rinnovo dell'A.I.A.;

CHE con nota prot. 27925 del 30/05/2023, il Settore trasmetteva la richiesta di integrazioni formulata dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti in data 17/05/2023 e 26/05/2023.

CHE con nota acquisita al prot. n. 28370 del 01/06/2023, il Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia comunicava che le aree interessate non sono soggette a Vincolo Idrogeologico precisando alcune condizioni;

CHE con nota acquisita al prot. n. 30137 del 12/06/2023, la RFI comunicava l'assenza di interferenze con la linea ferroviaria ricadente nella sua giurisdizione;

CHE con nota prot. n. 33346 del 27/06/2023, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia convocava, come previsto dagli artt. 14 e 14-ter della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché dall'art. 29-quarter comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per il giorno 12/07/2023, la prima seduta di Conferenza di Servizi relativa al Riesame con valenza di Rinnovo dell'A.I.A.;

CHE con nota acquisita al prot. n. 33494 del 27/06/2023, la Società trasmetteva le integrazioni richieste dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti;

CHE con nota acquisita al prot. n. 34143 del 30/06/2023, la SNAM comunicava l'assenza di interferenze con gli impianti di proprietà;

CHE con nota prot. n. 38872 del 28/07/2023 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva, a tutti i soggetti interessati, il Verbale della Conferenza di Servizi del

Soc. Coop. Nuova San Michele
Copia web

12/07/2023;

CHE con nota acquisita al prot. n. 39698 del 03/08/2023, l'ASL Foggia esprimeva parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario;

CHE con nota acquisita al prot. n. 41355 del 21/08/2023, l'ARPA Puglia DAP Foggia inoltrava la prima valutazione di competenza richiedendo alla Società chiarimenti/documentazione;

CHE con nota acquisita al prot. n. 45708 del 18/09/2023, la Terna Rete Italia SpA comunicava l'assenza di interferenze con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà;

CHE con nota acquisita al prot. n. 48073 del 29/09/2023, la Società trasmetteva riscontro alle richieste avanzate dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti e da ARPA Puglia DAP Foggia;

CHE con nota acquisita al prot. n. 41575 del 05/08/2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprimeva parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con prescrizioni;

CHE con nota prot. n. 46700 del 17/09/2024, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia convocava, come previsto dagli artt. 14 e 14-ter della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché dall'art. 29-quarter comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per il giorno 26/09/2024, la seconda seduta di Conferenza di Servizi;

CHE con nota acquisita al prot. n. 47575 del 20/09/2024, la Società trasmetteva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alla revisione 2;

CHE in data 23/09/2024, il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti esprimeva parere favorevole con prescrizioni (Verbale n. 32A del 23/09/2024);

CHE con nota acquisita al prot. n. 48620 del 25/09/2024, l'ARPA Puglia DAP Foggia inoltrava la seconda valutazione di competenza richiedendo alla Società chiarimenti/documentazione;

CHE con nota prot. n. 48958 del 26/09/2024 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva, a tutti i soggetti interessati, il Verbale della Conferenza di Servizi del 26/09/2024;

CHE con nota acquisita al prot. n. 49607 del 30/09/2024, l'ANAS S.p.A. comunicava l'assenza di interferenze con le Strade Statali di competenza;

CHE con nota acquisita al prot. n. 53844 del 18/10/2024, la Società trasmetteva riscontro ai pareri raccolti nel corso della Conferenza di Servizi del 26/09/2024;

CHE con nota prot. n. 55659 del 25/10/2024, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia convocava, come previsto dagli artt. 14 e 14-ter della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché dall'art. 29-quarter comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per il giorno 20/11/2024, la terza seduta di Conferenza di Servizi;

CHE con nota acquisita al prot. n. 61592 del 20/11/2024, l'ARPA Puglia DAP Foggia inoltrava la terza valutazione di competenza richiedendo alla Società chiarimenti/documentazione;

CHE con nota acquisita al prot. n. 61612 del 20/11/2024, il Servizio Ambiente del Comune

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

di Foggia comunicava l'assenza di elementi ostativi al rinnovo con riesame dell'AIA;

CHE con nota prot. n. 61934 del 21/11/2024 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva, a tutti i soggetti interessati, il Verbale della Conferenza di Servizi del 20/11/2024;

CHE con nota prot. n. 62125 del 22/11/2024, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia convocava, come previsto dagli artt. 14 e 14-ter della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché dall'art. 29-quarter comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per il giorno 05/12/2024, la quarta seduta di Conferenza di Servizi;

CHE con nota acquisita al prot. n. 62246 del 22/11/2024, il Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia comunicava l'assenza di interferenze con aree del Demanio Armentizio;

CHE con nota prot. n. 65140 del 05/12/2024 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva, a tutti i soggetti interessati, il Verbale della Conferenza di Servizi del 05/12/2024;

CHE con nota acquisita al prot. n. 8484 del 17/02/2025, l'ARPA Puglia DAP Foggia esprimeva parere favorevole con prescrizioni;

CHE con nota acquisita al prot. n. 11103 del 26/02/2025, la Società trasmetteva il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alla revisione 5;

CHE con nota prot. n. 13583 del 12/03/2025, il Settore Ambiente della Provincia di Foggia convocava, come previsto dagli artt. 14 e 14-ter della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché dall'art. 29-quarter comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per il giorno 28/03/2025, la quinta seduta di Conferenza di Servizi;

CHE con nota acquisita al prot. n. 13910 del 13/03/2025, l'ARPA Puglia DAP Foggia rilasciava parere favorevole al progetto di riesame presentato dal proponente;

CHE i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano favorevolmente in data 28/03/2025;

CHE con nota prot. n. 17960 del 31/03/2025 il Settore Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva, a tutti i soggetti interessati, il Verbale della Conferenza di Servizi del 28/03/2025, allegando tutti i pareri pervenuti nel corso della Conferenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA l'istanza, presentata dalla società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" ed acquisita agli atti di questo Ente in data 04/11/2022 prot. n. 54010, di Riesame con valenza di Rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8 del 21/07/2011.

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società nel corso del procedimento.

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. n. r_puglia/AOO_180/PROT/31/05/2023/0034571 del 31/05/2023 (ns. prot. n. 28370 del 01/06/2023), il **Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia** ha comunicato che *"le aree interessate dai*

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 e LR n. 1/2023, pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica" con le seguenti precisazioni: **(ALL. 1)**

"1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;

2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";

6) L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;

7) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;

8) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura SFA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;

9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune."

- Con nota prot. n. RFI-NEMI.DOIT.BA\PEC\P\2023\0003188 del 12/06/2023 (ns. prot. n. 30197 del 12/06/2023), la **RFI** ha comunicato che: *"non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione"*; **(ALL. 2)**

- Con nota prot. n. 152 / EAM67477 del 30/06/2023 (ns. prot. n. 34143 del 30/06/2023), la **SNAM** ha comunicato che: *"sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON*

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”; **(ALL. 3)**

- Con nota prot. n. AFG-0077057-2023 del 03/08/2023 (ns. prot. n. 39698 del 03/08/2023), l’**ASL Foggia** ha espresso *“parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario”*; **(ALL. 4)**

- Con nota prot. n. 45708 del 18/09/2023, la **Terna Rete Italia SpA** ha comunicato che: *“sulla base della documentazione progettuale trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà Terna Spa”*; **(ALL. 5)**

- Con nota prot. n. 24294/2024 del 05/08/2024 (ns. prot. n. 41575 del 05/08/2024), l’**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** ha espresso *“parere di compatibilità al P.A.I. e al P.G.A. con le seguenti prescrizioni:* **(ALL. 6)**

  - *la società deve accertarsi che non ci siano impianti di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano e per irrigazione a distanze inferiori, rispetto al punto di recapito finale, a quelle previste dall’ art. 13 comma 1 e 5 del regolamento n. 26/2013 della Regione Puglia*

  - *la società deve dettagliare in maniera esaustiva la modalità di recapito finale delle acque meteoriche in surplus rispetto al riutilizzo, nonché il suo dimensionamento rispetto alle portate da smaltire; la relazione non deve essere trasmessa alla scrivente Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche.”*

- Nella seduta del 23/09/2024 (Verbale 32A) il **Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti**, quale organo tecnico consultivo di supporto al Settore Ambiente della Provincia di Foggia, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: **(ALL. 7)**

  “1) Il gestore dovrà comunicare con cadenza quadrimestrale, agli enti preposti (Provincia ed Arpa), i volumi di materiale inerte utilizzato, gli accorgimenti intrapresi per mitigare gli impatti ambientali e quanto l’utilizzo di tali materiali incida sui volumi residui di abbancamento della discarica;

  2) Il gestore dovrà rendicontare, con tenuta di apposito registro, le ore di accensione della Torcia/e;

  3) Il gestore dovrà comunicare, agli enti preposti (Provincia ed Arpa), il monitoraggio della falda con cadenza quadrimestrale.”

- Con nota prot. n. 0834808 del 30/09/2024 (ns. prot. n. 49607 del 30/09/2024), l’**ANAS S.p.A.** ha comunicato che: *“l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione”*; **(ALL. 8)**

- Con nota prot. n. 0152725 del 20/11/2024 (ns. prot. n. 61612 del 20/11/2024), il **Servizio Ambiente del Comune di Foggia** ha comunicato che *“questo servizio non ha elementi ostativi al rinnovo con riesame dell’AIA in oggetto”*; **(ALL. 9)**

- Con nota prot. n. 62246 del 22/11/2024, il **Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia** ha comunicato che che: *“il procedimento in oggetto afferisce ad impianto già esistente*

Soc. Coop. Nuova San Michele copia web

che non interferisce con aree del Demanio Armentizio, da cui è situato a distanza maggiore di 800 mt.
Si comunica, quindi, che nel corso del medesimo procedimento, il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta; **(ALL. 10)**

- Con nota prot. n. 15331/2025 del 13/03/2025 (ns. prot. n. 13916 del 13/03/2025), l'**ARPA Puglia DAP-Foggia**, ha espresso il seguente parere: *"Premesso quanto sopra e con riferimento al piano di monitoraggio e controllo "Elaborato D.3 rev.05 – Febbraio 2025", si rilascia parere favorevole al progetto di riesame presentato dal proponente"*; **(ALL. 11)**

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025), aggiornato secondo le indicazioni e prescrizioni di ARPA Puglia DAP Foggia, acquisito al protocollo dell'Ente in data 28/02/2025 al n. 11103. **(ALL. 12)**

RITENUTO di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo, così come riportato nella revisione 5 di Febbraio 2025, quale allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, il quale stabilisce la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

DURATA AIA	CASO DI RIFERIMENTO	Art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
10 anni	Casi comuni	Comma 3, lettera b)
12 anni	Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	Comma 9
16 anni	Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009	Comma 8

RILEVATO che la società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" dispone di registrazione EMAS (Numero registrazione: IT-002107), con scadenza il 04/07/2027.

DATO ATTO che la presente autorizzazione avrà validità di **anni 16** (sedici) a condizione che la certificazione EMAS dovrà essere mantenuta attiva e valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

PRESO ATTO:

- delle scansioni procedimentali svolte, come compendiate nelle sedute della Conferenza di Servizi;
- della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28/03/2025, con verbale trasmesso il 31/03/2025 prot. n. 17960; **(ALL. 13)**
- dei sommariamente richiamati pareri pervenuti nel corso del procedimento.

RITENUTO di condividere e fare proprie le risultanze positive, espresse dal Responsabile del Procedimento nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 28/03/2025, sul Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8 del 21/07/2011 alla società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" per l'installazione avente codice IPPC 5.4 – Impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in agro del Comune di Foggia (FG), Loc. San Giuseppe.

RICHIAMATO l'art. 29-*quater* comma 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., il quale recita: *"Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto,*

Soc. Coop. Nuova San Michele copia web

sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216".

RICHIAMATO altresì l'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale elenca le autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA, come di seguito riportato:

1. *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).*
2. *Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).*
3. *Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)*
4. *Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).*
5. *Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (*decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, articolo 9*)*
6. *Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (*decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96*, convertito con modificazioni nella* legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2*, comma 2).*

ACCERTATO che, per il presente procedimento, l'Autorità Competente è la Provincia di Foggia, così come stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 26/2022.

VISTE le verifiche, agli atti d'ufficio, relative al possesso dei requisiti soggettivi in particolare:

- la Visura Camerale della Società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" estratta dal Registro Imprese in data 25/06/2025 con n. T 609075297;
- la Comunicazione Antimafia n. Prot. PR_FGUTG_Ingresso_0053728_20250625;
- la richiesta prot. n. 31866 del 30/05/2025 avente ad oggetto il rilascio del Certificato dei Carichi Pendenti e del Certificato del Casellario Giudiziale dalla Procura della Repubblica di Foggia a nome di La Gatta Francesco;
- il DURC protocollo INPS_44927746 del 03/03/2025, dal quale risulta la regolarità del soggetto rispetto agli Enti Previdenziali.

RITENUTO, pertanto, di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8 del 21/07/2011 e successivamente aggiornata per modifiche sostanziali con Determinazioni Dirigenziali n. 859 del 03/06/2019 e n. 1096 del 12/07/2019 rilasciate dalla Provincia di Foggia.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. relativo alle discariche di rifiuti.

VISTO il D.M. 27/09/2010 e s.m.i. *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005"*.

VISTA la L.R. n. 26/2022 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"*.

VISTA la L.R. n. 17/2007 recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*, che giusta

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

disposizione degli artt. 2 e 7, ha delegato, a far data dal primo luglio 2007, alle province competenti per territorio le funzioni in materia di procedura di V.I.A. e A.I.A.”;

VISTA la D.C.P. n. 37 del 03/12/2024 recante: “*Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento”.*

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 309 del 03/03/2025 con la quale è stata approvata la microstruttura interna del Settore Ambiente ed assegnati le attività e mansioni al personale Tecnico/Amministrativo del Settore Ambiente;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 05/04/2024, esecutivo ai sensi di legge, che ha conferito l’incarico dirigenziale all’ing. Antonello De Stasio, quale responsabile *ad interim* del Settore Assetto del Territorio e Ambiente.

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2025/2027, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con Deliberazione di C.P. n. 39 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Presidente n. 231 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2025/2027, con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità.

VISTA la deliberazione del Presidente n. 36 del 24/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, da ultimo modificato con deliberazione del Presidente n. 71 del 05/05/2025, con l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse umane e responsabilità gestionali.

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTO lo Statuto dell’Ente.

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

ACCERTATO che il presente provvedimento non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile in quanto non riveste alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili.

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di provvedere per quanto di competenza.

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

VERIFICATA:

- la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del sottoscritto e del RP nominato;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1) **DI RICHIAMARE** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

2) **DI CONDIVIDERE e fare proprie** le risultanze positive, espresse dal Responsabile del Procedimento nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 28/02/2025, sul Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, il presente atto costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi svoltasi in forma simultanea e modalità sincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati.

4) **DI RINNOVARE** alla Società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE", ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 8 del 21/07/2011 e successive modifiche sostanziali giuste determinazioni dirigenziali n. 859 del 03/06/2019 e n. 1096 del 12/07/2021 per l'installazione avente codice IPPC 5.4 – Discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in agro del Comune di Foggia (FG), Loc. San Giuseppe Fossetta, con le seguenti caratteristiche:

   a) **Localizzazione impianto**
   L'impianto è situato nel Comune di Foggia, in Località San Giuseppe Fossetta, con i seguenti dati catastali:
   - Lotto A → Foglio n. 155, particella n. 231.
   - Lotto B → Foglio n. 154, particella n. 46.
     Foglio n. 155, particelle n. 233, 234, 256.
   - Lotto C → Foglio n. 154, particelle n. 11, 28.
     Foglio n. 155, particelle n. 42, 91.

   b) **Tipologia impianto**
   Codice IPPC 5.4 – Discarica per rifiuti speciali non pericolosi.
   L'impianto si occupa dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi attraverso l'abbancamento di tali rifiuti nei lotti della discarica.

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

Nello specifico, il Lotto A è nella fase di gestione post-operativa, il Lotto B è nella fase di coltivazione (in esaurimento) e il Lotto C è nella fase di coltivazione.

5) **DI APPROVARE** il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025), quale allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. **(ALL. 12)**

6) **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione ha una durata di **anni 16** (sedici), così come stabilito dall'art. 29-octies, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a partire dalla data del presente provvedimento.
La domanda di riesame con valenza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del presente atto. Il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

7) **DI STABILIRE**, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte di questa Autorità Competente delle garanzie finanziarie prestate, adeguate alla Delibera del Consiglio Provinciale di Foggia n. 37 del 03/12/2024.
La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia di Foggia nel termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'atto autorizzativo, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima previa diffida.

8) **DI CONDIZIONARE** l'efficacia del presente provvedimento al rigoroso rispetto delle prescrizioni, obblighi, condizioni e limiti esplicitati nei pareri, contributi e provvedimenti resi dalle Amministrazioni Competenti e dagli Enti Terzi coinvolti nel procedimento *de quo*, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate ed allegati al presente provvedimento e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

9) **DI PRECISARE che il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025), contenente le indicazioni sui valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo** ivi riportate, consta di n. **106** pagine – comprensive di allegati – che, ancorché non riportato pedissequamente nel presente atto, costituisce il **documento di riferimento per la verifica della corretta gestione dell'esercizio dell'impianto** al fine di prevenire e ridurre i rischi di inquinamento delle matrici ambientali e della salute pubblica.

10) **DI STABILIRE** le seguenti ulteriori <u>prescrizioni ambientali e tecniche</u>:

Prescrizioni: Gestione Operative Impianto

a) L'area oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre mantenuta separata, sia fisicamente che tecnicamente, dalle aree adibite alle operazioni di recupero R13 ed R5, iscritte al registro provinciale in procedura semplificata ai numeri 114 e 27.

b) Il Gestore deve operare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. e dal D.M. 27/09/2010 e s.m.i..

c) Per i lotti in esercizio, rispettare quanto previsto nei Piani di Gestione Operativa.

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

d) Non dovranno essere superate le volumetrie di rifiuti autorizzate, con particolare riferimento alle quote massime autorizzate con i precedenti provvedimenti.

e) Il gestore dovrà comunicare con cadenza quadrimestrale, agli enti preposti (Provincia ed Arpa), i volumi di materiale inerte utilizzato, gli accorgimenti intrapresi per mitigare gli impatti ambientali e quanto l'utilizzo di tali materiali incida sui volumi residui di abbancamento della discarica.

f) Il gestore dovrà rendicontare, con tenuta di apposito registro, le ore di accensione della Torcia/e.

g) I codici CER ammessi in discarica devono essere esclusivamente quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025).

h) Il Gestore dovrà differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica, le diverse aree della discarica.

i) La viabilità deve essere idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e tale da contenere la polverosità.

j) La discarica deve essere sempre dotata di idoneo sistema di lavaggio degli pneumatici degli automezzi.

k) Il Gestore deve garantire il mantenimento del battente idraulico del percolato minimo possibile, compatibile con i sistemi di estrazione.

l) Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto.

m) Il Gestore è tenuto ad assicurare lo smaltimento periodico dei residui fangosi dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provvedendo alla conservazione per anni 5 della documentazione attestante il loro avvenuto smaltimento tramite Ditte autorizzate.

n) I rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice CER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

o) I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione.

p) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi; nel caso di utilizzo di cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore.

q) Per i rifiuti prodotti, il Gestore dovrà rispettare, comunque, le condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006.

r) Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le norme relative agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/2006 in particolare, l'art. 189 "*Catasto dei rifiuti"*, l'art.190 *"Registro*

Soc. Coop. Nuova San Michele copia web

cronologico di carico e scarico" e l'art. 193 *"Trasporto dei rifiuti"* (formulari e MUD) o altro sistema di tracciabilità vigente (RENTRI).

s) Il Gestore è tenuto a condurre l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo.

t) Il Gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro 8 ore alla Provincia, all'Arpa Puglia – DAP Foggia e al Comune di Foggia.

u) Il Gestore dovrà comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all'evento), alla Provincia, all'Arpa Puglia – DAP Foggia e al Comune di Foggia, particolari circostanze quali:

- le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
- incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento;

Nella medesima comunicazione, il Gestore dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore dovrà ripristinare la situazione autorizzata.

v) In casi di estrema emergenza in cui l'impianto non possa ricevere carichi di rifiuti, il gestore dovrà predisporre immediata comunicazione di blocco dei conferimenti.

Prescrizioni: Aspetti generali

w) La presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società e resa disponibile presso il sito operativo.

x) Qualsiasi modifica dell'attività autorizzata, sia per quanto riguarda la struttura dell'impianto che la sua gestione andrà altresì comunicata a questa Provincia, ai sensi della D.G.R. Puglia n. 648/2011 e dell'art. 29-*nonies,* comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni.

y) Il Gestore è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente, di igiene, di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incendi.

z) Il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Foggia, anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006.

aa) Il Gestore dovrà mantenere attiva e valida la registrazione EMAS per tutta la durata dell'autorizzazione.

bb) Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente a questa Autorità Competente qualsiasi variazione significativa dello stato della registrazione EMAS, incluse sospensioni, revoche o mancati rinnovi. In caso di mancato rinnovo o

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

decadenza della registrazione EMAS, presentare entro 15 giorni un piano di mantenimento delle prestazioni ambientali conseguite tramite il sistema EMAS, da sottoporre a valutazione dell'Autorità Competente, che potrà disporre eventuali modifiche delle condizioni autorizzative.

cc) Il Gestore dovrà garantire, per tutta la durata dell'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. L'eventuale sopravvenuta carenza dovrà essere comunicata all'Autorità Competente entro 15 giorni, pena la possibile revisione o decadenza dell'autorizzazione.

Prescrizioni: Misure precauzionali, di sicurezza e prevenzione rischi

dd) Il Gestore dovrà assicurare che le operazioni di carico e scarico dei rifiuti avvengano in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo.

ee) Il Gestore dovrà assicurare che la gestione dell'attività eviti la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi.

ff) Il Gestore dovrà adottare idonee precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente.

gg) Il Gestore dovrà garantire adeguata formazione obbligatoria ed informazione agli operatori addetti all'impianto sul funzionamento dello stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.

hh) Il Gestore dovrà assicurare che la viabilità e gli accessi ai Lotti siano sempre mantenuti sgombri.

ii) Il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza ed integrità la viabilità interna, recinzioni e sistema di accesso. Nel caso di cattivo funzionamento o danneggiamento sarà effettuata dal personale interno o ad opera di fornitore esterno la sostituzione/riparazione e o comunque ripristino.

jj) Tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico/scarico) devono essere integri e opportunamente impermeabilizzati.

kk) Il Gestore è tenuto ad effettuare regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di deposito temporaneo e di stoccaggio dei rifiuti prodotti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.

ll) L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

mm) Il Gestore è tenuto ad adottare misure gestionali e di profilassi igienico sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l'ambiente.

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

nn) Il Gestore è tenuto ad eseguire periodici e adeguati interventi di manutenzione all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche al fine di garantire l'efficienza dello stesso.

oo) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

pp) I macchinari, gli impianti e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte.

qq) Il Gestore dovrà verificare periodicamente lo stato di usura di tutte le apparecchiature che comportano impatto acustico provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario.

rr) Il Gestore dovrà intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un rilevante inquinamento acustico.

ss) Il Gestore, in caso di eventi incidentali, deve operare secondo quanto predisposto nel Piano di Monitoraggio e Controllo per minimizzare gli effetti di tali eventi.
A tal proposito, si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

Prescrizioni: Monitoraggio e Controlli

tt) Il Gestore dovrà attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo **(ALL. 12)** nel rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) in esso contenute, così come riportato nell'Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025 quale allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (Elaborato D3 – rev.5 di Febbraio 2025), contenente le indicazioni sui valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo ivi riportate, consta di n. **106** pagine – comprensive di allegati – che, ancorché non riportato pedissequamente nel presente atto, costituisce il **documento di riferimento per la verifica della corretta gestione dell'esercizio dell'impianto** al fine di prevenire e ridurre i rischi di inquinamento delle matrici ambientali e della salute pubblica.

uu) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

vv) Il Gestore dovrà trasmettere, così come disposto dall'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i., con cadenza semestrale, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia e all'ARPA Puglia DAP Foggia una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i..

ww) Il Gestore dovrà sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- garantire l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- assicurare la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in atmosfera.

Prescrizioni: Gestione post-operativa e Ripristino ambientale

xx) Il gestore dovrà comunicare alle autorità competenti almeno 15 giorni prima, la data prevista per la cessazione dell'attività di discarica. Il profilo finale del piano di posa dei rifiuti non dovrà superare le quote di progetto previste ed autorizzate.

yy) Entro 60 giorni lavorativi dalla data di cessazione delle attività di conferimento in discarica il gestore dovrà realizzare una copertura provvisoria e assicurare la manutenzione della stessa fino alla realizzazione della copertura definitiva.

zz) La copertura definitiva della discarica sarà effettuata dal Gestore entro 5 anni dalla cessazione dell'attività e previa verifica dell'esaurimento dei fenomeni di assestamento del corpo rifiuti e della conformità della morfologia del corpo della discarica, in particolare in relazione alla capacità di allontanamento delle acque meteoriche, da effettuare in concerto con le autorità competenti alla sorveglianza e controllo del territorio. Nel caso in cui la morfologia del corpo della discarica non sia compatibile con la posa della copertura definitiva e con quanto previsto in progetto, sarà cura della Società sottoporre agli Enti la proposta di un nuovo piano di intervento e idonee garanzie finanziarie integrative.

aaa) La copertura finale dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. in relazione agli strati previsti e alle caratteristiche dei materiali da utilizzare.

bbb) La discarica, o una parte di essa, è considerata definitivamente chiusa solo con la comunicazione dell'approvazione della chiusura definitiva da parte della Provincia. Tale approvazione intercorrerà al massimo entro 180 giorni successivi alla comunicazione della Società, corredata da tutta la documentazione di collaudo, relativa all'ultimazione dei lavori di chiusura.

ccc) La durata della post gestione della discarica decorre dalla data di approvazione della chiusura di cui al punto precedente, ed è fissata in 30 anni e comunque fino a che la Provincia accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, così come disposto dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i..

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

ddd) Il Gestore dovrà predisporre degli adeguati calendari della manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria, nonché registrazioni aggiornate della effettuazione della stessa, per gli impianti asserviti a mitigazione degli impatti ambientali.

eee) Il sistema di allontanamento delle acque meteoriche dilavanti il capping dovrà essere adeguatamente mantenuto attivo al fine di garantire il completo allontanamento delle acque meteoriche che si infiltrano nello strato di terreno vegetale e nel sottostante strato drenante.

fff) Il Gestore dovrà sempre garantire, sia nell'esecuzione dei successivi interventi sia nella gestione vera e propria della discarica, il rispetto delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

ggg) Rispettare, comunque, quanto previsto nei Piani di Gestione Post-Operativa e di Ripristino Ambientale.

11) **DI STABILIRE**, infine, che restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

12) **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., precisamente:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

13) **DI DARE ATTO** che il titolare della presente autorizzazione è la Società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE", con sede legale in Foggia (FG) in Via Zara, 93, P. IVA 01006570715 e che il legale rappresentante della Società è il sig. La Gatta Francesco (C.F.: LGTFNC67S23D643T) nato a Foggia (FG) il 23/11/1967 ed ivi residente in Via Montegrappa 7/A.

14) **DI FARE** salvi gli esiti delle verifiche in corso effettuati da questa Autorità Competente in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante della società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" di Foggia (FG).

15) **DI DARE ATTO** che il responsabile tecnico della società "SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE" è il sig. Pepe Pasquale nato a Foggia (FG) il 19/01/1963 ed ivi residente in Via G. Salvemini 102/H.

16) **DI DARE ATTO** che l'istruttoria sul presente provvedimento è stata espletata dall'Ing. Luigi Teta, Funzionario Tecnico del Settore Ambiente, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, giusta Determina n. 259 del 21/03/2024 e n. 369 del 03/03/2025 relativa alla modifica dell'organigramma strutturale del Settore Ambiente e contestuale individuazione delle mansioni/attività ed assegnazione alle risorse umane.

17) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto dichiara di non si trovarsi in situazioni di conflitto di

Soc. Coop. Nuova San Michele
Copia web

interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

18) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore.

19) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

20) **DI PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Foggia per 15 giorni consecutivi.

21) **DI COMUNICARE** i dati della presente autorizzazione nel registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni (Recer), demandando al Responsabile del Procedimento per quanto di competenza.

22) **DI DISPORRE** la messa a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

23) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai soggetti interessati.

AVVERTE CHE

I. In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione all'esercizio, si procederà con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

II. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-*bis*, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

III. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle Autorità di Controllo.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ELENCO ALLEGATI:

ALL. 1 - Parere_Regione Puglia - Vincolo Idrogeologico_prot. 28370 del 01-06-2023;

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web

ALL. 2 - Parere_RFI_prot. 30197 del 12-06-2023;
ALL. 3 - Parere_SNAM_prot. 34143 del 30-06-2023;
ALL. 4 - Parere_ASL Foggia_prot. 39698 del 03-08-2023;
ALL. 5 - Parere_Terna_prot. 45708 del 18-09-2023;
ALL. 6 - Parere_AdB - Distretto Appennino Meridionale_prot. 41575 del 05-08-2024;
ALL. 7 - Parere_Comitato Rifiuti 23_09_24 prat 2022_00043_aia Coop San Michele;
ALL. 8 - Parere_ANAS_prot. 49607 del 30-09-2024;
ALL. 9 - Parere_Comune di Foggia - Servizio Ambiente_prot. 61612 del 20-11-2024;
ALL. 10 - Parere_Regione Puglia - Demanio e Patrimonio_prot. 62246 del 22-11-2024;
ALL. 11 - Parere_ARPA Puglia DAP Foggia_prot. 13910 del 13-03-2025;
ALL. 12 - Piano di Monitoraggio e Controllo (Lotto A - Lotto B - Lotto C)_rev.5 di Febbraio 2025;
ALL. 13 - Verbale e Trasmissione CdS 2025 03 28.

Il Dirigente

De Stasio Antonella / InfoCamere S.C.p.A.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Soc. Coop. Nuova San Michele
copia web